

Publicato il 16/05/2024

N. 04347/2024REG.PROV.COLL.
N. 10001/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10001 del 2022, proposto da Associazione Centro di Servizio per il volontariato CSV Sardegna Solidale ODV, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Cossu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione ONC – Organismo Nazionale di Controllo sui centri di servizio per il volontariato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 32;

nei confronti

C.I.F.- Centro Italiano Femminile Regionale della Sardegna, GVV - Gruppi Volontariato Vincenziano della Sardegna, Aido - Gruppo Comunale Mario Fodde ODV, A.I.S. Associazione Interprovinciale di Solidarietà Don Ignazio Garau, Amici Senza Confini ODV, Amico del Senegal Batti 5 ODV, Amicizia

Sardegna Palestina ODV, Ascolto, Fraternità della Misericordia Cagliari, Il Bello delle Donne, Impegno Rurale, Protezione Civile Jerico, La Bottega del Mondo, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Protezione Ambientale Flora e Fauna, Primavera, San Leonardo Bidda Noa, TDM 2000, Volontari Don Bosco, Volontari Protezione Civile – A.V.P.C. Ittiri, A.V.I.S. Comunale Bitti, A.V.I.S. Comunale Nuoro, A.V.I.S. Comunale di Perfugas, A.V.I.S. Provinciale Nuoro, A.V.O.S. Volontari del Soccorso- Bono, Casa di Prometeo, Centro Culturale di Alta Formazione Onlus, Centro di Ascolto Mario Sogus, Centro Studi Giuseppe Guiso, C.I.F. Comunale Tempio Pausania, Confraternita di Misericordia di Assemini, Volontari Ospedalieri- A.V.O. Isili, Croce Verde Pubblica Assistenza Isili ODV, Domus Oristano ODV, Ciao Guagliò, By Rago ODV, Io e Te Insieme, La Coccinella Terralba ODV, Libera Associazione Volontari del Soccorso- Livas, Ma.Si.Se., O.S.V.I.C. - Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano, ODV Solidarietà Sanbasilese, P.I.V.- Pronto Intervento Sanluri, Possibilmente Onlus, Prociv Augustus, Prociv - Arci Gavoi, Prociv Italia ODV, S.O.S. - Associazione Volontari del Soccorso Assistenza e Protezione Civile Città di Quartu Sant'Elena, A.V.L. - Associazione Volontari Lanusei ODV, Vab Terrarubia - Volontari della Protezione Civile Vigilanza Antincendi Boschivi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11392/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione ONC – Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Cossu e Clarich;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato CVS Sardegna Solidale ODV (in seguito anche solo l'Associazione) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio chiedendo l'annullamento del provvedimento, prot. n. 122/2020, della Fondazione ONC - Organismo nazionale di controllo sui CSV (in seguito anche solo Fondazione ONC), recante declaratoria di inammissibilità della manifestazione di interesse dalla stessa presentata in data 15 luglio 2019 ai fini dell'accreditamento quale Centro di servizio per il volontariato (CVS) per la Sardegna.

La declaratoria di inammissibilità è stata emessa *‘in quanto presentata da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 101, comma 6, del codice del terzo settore e dell'artt. 3, comma 1, lett. a) della procedura, per le motivazioni contenute nell'allegato A alla presente delibera’*.

L'Associazione assume di essere l'Ente risultante dalla trasformazione del Comitato Promotore per l'istituzione e la gestione del Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale, formalmente vincitore dal 1998 del bando per l'istituzione e la gestione del Centro di servizio per il volontariato per la Regione Sardegna. Riferisce di avere provato alla Fondazione ONC tale circostanza, avendo depositato *“l'estratto del verbale dell'assemblea del 20 giugno 2019 riportante, nell'ultimo paragrafo, la delibera di trasformazione richiesta”*.

Nonostante ciò, la Fondazione ONC avrebbe totalmente travisato i risultati dell'istruttoria, non avendo verificato che l'Associazione non era altro che il soggetto originariamente istituito CSV per il territorio sardo, denominato Comitato Promotore per l'istituzione e la gestione del Centro di servizio per volontariato Sardegna Solidale.

2. Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 11392 del 2022, ha respinto il ricorso, atteso che *“l’estratto del verbale del 20 giugno 2019, ove si legge la deliberazione all’unanimità della citata trasformazione, non può infatti dirsi documento probatorio avente data certa, né risulta completo della firma del verbalizzante”*. Il Collegio di prime cure ha, altresì, precisato che, in conseguenza dell’eccezione sul punto dell’Amministrazione resistente, *“era quindi onere di parte ricorrente provvedere al deposito quantomeno nel presente giudizio di copia del verbale autentico munito di data e firma del verbalizzante, e non già nuovamente l’estratto del verbale, peraltro non accompagnato da alcuna attestazione di autenticità”*.

3. L’Associazione Centro di Servizio per il volontariato CSV Sardegna Solidale ODV ha presentato appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, in ragione delle seguenti censure: *“1. Carenza di motivazione. Errata percezione dei fatti e dei documenti di causa. Violazione dell’art. 101 d.lgs. n. 117/2017. Violazione dell’art. 74 c.p.a. Errore in giudicando; 2. Violazione di legge per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Carenza di motivazione. Errore in giudicando”*.

L’appellante ha proposto istanza istruttoria, domandando a questo Collegio che *‘voglia ammettere la nuova produzione, rappresentata dalla versione integrale del verbale del 20/6/2019, in quanto indispensabile ai fini della decisione della causa a norma dell’art. 104, comma 2, c.p.a.’*.

4. La Fondazione ONC si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame e dell’istanza istruttoria.

5. Le parti con successive memorie hanno precisato le proprie difese.

6. Questa Sezione, con ordinanza n. 216 del 19 gennaio 2024, ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

7. All’udienza del 15 febbraio 2024, la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

8. Con il primo motivo, l’Associazione appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui si sostiene che l’estratto del verbale del 20 giugno 2019 - ove si legge la deliberazione all’unanimità della trasformazione dell’Associazione Comitato Promotore (gestore del CSV della Sardegna a

seguito di procedura) nell'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato CSV Sardegna Solidale - non costituisce documento probatorio, non avendo né data certa, né la firma del verbalizzante. L'Associazione deduce che, sia nel corso del procedimento istruttorio che nella fase processuale, sarebbe stata esibita la documentazione attestante la suddetta trasformazione, come risulterebbe dal proprio statuto nella parte in cui si precisa che: *“l'associazione è da considerare il naturale sviluppo dei valori e delle attività del preesistente Comitato promotore del CSV Sardegna Solidale ed in quanto tale intende valorizzare l'esperienza ventennale finora positivamente condotta”*.

Inoltre riferisce che, sin dal momento della presentazione della manifestazione di interesse, è stata allegata una copia del suddetto statuto, sottoscritta dagli organi dell'Associazione, riportante la data certa della sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, avvenuta in data 25 giugno 2019 al n. 2070. Mentre, con riferimento alla mancanza di produzione del verbale autentico munito di data e firma del verbalizzante, l'esponente eccepisce che la Fondazione ONC, nel corso dell'istruttoria, non ha mai chiesto la trasmissione di una copia autentica del verbale integrale dell'assemblea del Comitato Promotore Sardegna Solidale del 20 giugno 2019, nel corso della quale è stato adeguato lo statuto al d.lgs. n. 117 del 2017; pertanto si è provveduto ad inviare solo un estratto del verbale, da cui comunque sarebbe possibile ricavare il nominativo dei presenti e il percorso argomentativo che ha portato all'approvazione dello statuto della nuova Associazione.

Inoltre, precisa che la trasformazione del Comitato Promotore nell'Associazione risulterebbe anche dall'atto rogito Notaio Pasolini rep. n. 35650 del 28.5.2020, in forza del quale la Regione Autonoma della Sardegna ha riconosciuto la personalità giuridica alla ricorrente.

8.1. In relazione alle suddette deduzioni difensive, l'Associazione propone istanza istruttoria, chiedendo a questo Collegio l'ammissione della nuova produzione documentale, rappresentata dalla versione integrale del verbale del

20 giugno 2019, in quanto indispensabile ai fini della decisione della causa, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a.

9. Con il secondo motivo, l'appellante, contestando la sentenza impugnata, denuncia la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto, pur essendo stato precisato nel provvedimento gravato che l'inammissibilità della manifestazione di interesse è derivata dalle *'motivazioni contenute nell'allegato alla presente delibera'*, in realtà alla delibera non risulterebbe allegato alcun documento. Solo nel corso del giudizio, con inammissibile motivazione postuma, l'Amministrazione avrebbe rappresentato che la mancata ammissione della manifestazione di interesse era da ricondurre nella omessa presentazione di un documento, avente data certa, recante la delibera con la quale si era proceduto all'approvazione dello statuto.

10. Le censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi, sono infondate per i rilievi di seguito enunciati.

11. Il presente giudizio ha per oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale la Fondazione ONC – Organismo nazionale di controllo sui CSV ha dichiarato inammissibile la candidatura presentata dall'Associazione Sardegna Solidale per essere accreditata come Centro di servizio per il volontariato (CSV) per la Sardegna.

Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, **codice del terzo settore** ha riformato la disciplina degli enti che vi operano. Alla base del sistema vi sono gli 'Enti del terzo settore', ossia *'le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società'* (art. 4 del codice).

Quella di CSV (Centro di servizio per il volontariato) è una funzione che il **codice del terzo settore** assegna, a seguito di accreditamento, a determinati enti gestori al fine di erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore. L'accREDITAMENTO è il procedimento istruttorio

attraverso il quale l'Organismo nazionale di controllo (ONC) valuta il possesso da parte di un'associazione riconosciuta del terzo settore dei requisiti giuridici, tecnico – organizzativi e gestionali necessari per ricoprire la funzione di CSV.

I Centri di servizio per il volontariato sono accreditati, indirizzati e controllati dall'Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato (ONC), istituito dall'art. 64 del codice. In particolare, la Fondazione ONC stabilisce il numero di enti da accreditare come CSV per ogni ambito territoriale e, ai sensi dell'art. 64, comma 5, lett. i) del codice, individua le procedure per selezionare gli stessi Centri.

*Ai sensi dell'art. 101, comma 6, del **codice del terzo settore**, 'In sede di prima applicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come CSV in forza del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997. Successivamente a tale data, tali enti, o eventualmente l'ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell'accreditamento in base alle disposizioni del presente decreto. Nel caso di valutazione negativa, si procede all'accreditamento di altri enti secondo le norme del presente decreto'.*

Pertanto, in sede di prima applicazione del codice, la Fondazione ONC avrebbe dovuto anzitutto accreditare come CSV gli enti già istituiti come CSV dai Comitati di Gestione delle singole regioni, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, o quelli risultanti dalla loro eventuale fusione o aggregazione.

A tale fine, la Fondazione ONC ha dovuto individuare i CSV presenti nei vari ambiti territoriali per poi valutare se gli stessi fossero accreditabili ai sensi dell'art. 101, comma 6, del codice.

Va premesso in fatto che, in seguito alla ricezione della comunicazione della Fondazione ONC del 15 febbraio 2019, disposta ai sensi dell'art. 101, comma 6, cit., recante l'invito a partecipare alla manifestazione di interesse per l'accreditamento dell'unico CSV previsto per la Regione Sardegna, la ricorrente, con PEC del 15 luglio 2019, ha trasmesso la propria candidatura.

La Fondazione ONC da subito ha rilevato alcune irregolarità nella documentazione inviata, invitando l'Associazione Sardegna Solidale, con PEC del 17.2.2020, ad *‘inviare, entro il 2 marzo 2020, l'atto/la delibera di trasformazione del Comitato Promotore Sardegna Solidale, assegnatario del CSV, in Associazione centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale ODV. Tale trasformazione è indicata nella Vs lettera prot. 1324/18 del 15/11/2019’.*

A tale riguardo, va precisato che la suddetta circostanza è stata riferita dall'appellante nell'atto di gravame, pertanto non corrisponde al vero quanto dalla stessa dedotto nello sviluppo illustrativo del primo mezzo, circa il fatto che la Fondazione non ha mai chiesto la delibera di trasformazione del Comitato Promotore Sardegna Solidale. La Fondazione ONC, inoltre, ha sottolineato *“l'esigenza che i documenti trasmessi rechino elementi formali di validazione idonei ad attestarne con certezza la data, l'origine e l'autenticità (estremi identificativi degli atti pubblici, attestazioni di conformità all'originale per quanto riguarda verbali e altra documentazione interna delle organizzazioni interessate etc.)”.*

L'accreditamento come Centro di servizio per il volontariato presupponeva, infatti, che il candidato fosse già istituito come CSV ai sensi del d.m. 8 ottobre 1997.

Nella fattispecie, come si è detto, la ricorrente ha dichiarato alla Fondazione ONC, ai fini dell'accreditamento, di essere l'Ente risultante dalla trasformazione del *‘Comitato promotore per l'istituzione e la gestione del centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale’ in ‘Associazione Centro di Servizio per il volontariato CSV Sardegna Solidale OVD’*, ai sensi del **codice del terzo settore**, avvenuta a seguito di decisione dell'assemblea del citato Comitato del 20 giugno 2019, che ha deliberato la suddetta trasformazione, con l'approvazione del relativo statuto, adeguato alle disposizioni del d.lgs. n. 117 del 2017.

Pertanto, con nota del 14 settembre 2019, la Fondazione ONC ha chiesto all'appellante una serie di documenti, tra i quali quelli inerenti alla *“costituzione del Comitato promotore e le sue successive modificazioni, inclusa la recente trasformazione dello stesso in associazione”.*

12. La questione sulla quale si controverte riguarda l'accertamento della circostanza, disattesa dal Giudice del merito, in ordine alla sussistenza della prova fornita dall'appellante di essere il risultato della suddetta trasformazione e, in quanto tale, di avere titolo per l'accreditamento come CSV per la Regione Sardegna.

13. Risulta dai fatti di causa che la Fondazione ONC ha, con il provvedimento impugnato, comunicato alla ricorrente l'inammissibilità della manifestazione d'interesse *'in quanto presentata da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 101, c.6 del codice del terzo settore e dell'art. 3, c.1 lett. a) della procedura, per le motivazioni contenute nell'allegato A della presente delibera'*, ed ha ribadito anche nel presente giudizio, con memoria, che l'Associazione Sardegna Solidale non ha provato tale legittimazione, né nella fase di partecipazione alla procedura né nel giudizio instaurato dinanzi al T.A.R., con atto, avente data certa, idoneo a dimostrare la *'continuità soggettiva dell'originario comitato nella ricorrente associazione'*.

13.1. Questo Collegio condivide le deduzioni difensive illustrate dalla Fondazione ONC e le conclusioni a cui è giunto il Tribunale adito.

La Fondazione ONC, come sopra precisato, ha sollecitato in più occasioni l'appellante a produrre la documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione, la quale, con la nota del 15 novembre 2019, in riscontro a tali richieste, non ha trasmesso alcun documento idoneo ad acclarare la fondatezza della tesi della trasformazione dell'originario Comitato Promotore in Associazione Sardegna Solidale.

In data 29 novembre 2019, la ricorrente, ai fini della prova, ha trasmesso alla Fondazione l'estratto del verbale di *'assemblea straordinaria del comitato promotore del CSV Sardegna Solidale – Cagliari, 20 luglio 2019'* con il quale sarebbe stata deliberata la suddetta trasformazione.

Dalla piana lettura dell'estratto del verbale, appare all'evidenza che, come precisato dal T.A.R., *"tale documento, tuttavia, oltre ad essere incompleto, era privo di qualsivoglia timbro, attestazione o altro che ne potesse attestare l'autenticità, e non costituiva documento formale di trasformazione"*.

Anche l'atto costitutivo e lo statuto del Comitato Promotore, trasmessi dall'Associazione con nota dell'8 gennaio 2020, non hanno consentito di provare l'asserita trasformazione, tenuto conto che, come osservato dal Collegio di prima istanza, dalla documentazione *'si evinceva, tra l'altro, che il Comitato Promotore, al di là della sua denominazione, aveva già la forma giuridica di un'associazione per cui non aveva senso logico, prima ancora che giuridico, la trasformazione di un'associazione in un'altra associazione'*.

Nonostante le ulteriori richieste di integrazione istruttoria inoltrate dalla Fondazione ONC, la ricorrente ha insistito nel trasmettere il medesimo estratto del verbale del 20 giugno 2019, inidoneo a provare i requisiti di accreditamento.

Né si può ritenere che la prova possa essere desunta dal fatto che, in data 5 febbraio 2020, l'Associazione sia stata iscritta nel Registro Generale del Volontariato con determinazione della Regione Sardegna n. 48 del 5 febbraio 2020, acquistando personalità giuridica con provvedimento regionale del 1 luglio 2020, n. 242, tenuto conto che ai fini dell'accREDITAMENTO era necessario dimostrare di essere già stato istituito come CSV ai sensi del d.m. 8 ottobre 1997.

In definitiva, dalla documentazione versata in atti, si rileva che la ricorrente nel corso dell'istruttoria (che è stata anche riaperta su sua richiesta) ha provato solo di essere una associazione, istituita con atto privato del 20 giugno 2019, come risulta dallo statuto, che ha ottenuto l'iscrizione nel Registro Generale del Volontariato il 5 febbraio 2020 e la personalità giuridica in data 1 luglio 2020.

Infatti, neppure dallo statuto è consentito desumere che l'Associazione Sardegna Solidale sia il risultato della trasformazione del Comitato Promotore Sardegna Solidale, atteso che nel predetto documento è riportato solo genericamente che l'ente *"è da considerare il naturale sviluppo dei valori e delle attività del preesistente comitato promotore del CSV Sardegna Solidale ed in quanto tale intende valorizzare l'esperienza ventennale finora positivamente condotta"*.

Affermazioni dalle quali è consentito desumere esclusivamente le finalità e i valori perseguiti dall'Ente. Inoltre, l'atto notarile (Notaio Paolo Emilio Pasolini in Monserrato, Cagliari) registrato in data 1 giugno 2020, richiamato dall'appellante nello sviluppo illustrativo delle censure, rappresenta solo il deposito dello statuto di Sardegna Solidale dinanzi il Notaio ma non è l'atto di trasformazione.

Da siffatti rilievi consegue che i provvedimenti impugnati, con i quali la Fondazione ONC ha comunicato all'appellante la conferma dell'inammissibilità della propria manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 3, c. 4 e 8 della Procedura di valutazione e di accreditamento, di cui all'art. 101, comma 6, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sono stati correttamente emessi. 14. Il secondo mezzo non può trovare accoglimento.

Questo Collegio condivide le conclusioni rassegnate dal Collegio di prima istanza, il quale ha respinto la denuncia di difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in ragione del fatto che *“sia in sede procedimentale che durante tutto lo svolgimento del presente giudizio, parte ricorrente ha avuto piena contezza di quale fosse l'unico anello mancante – ossia l'atto formale di trasformazione in associazione – ai fini dell'accoglimento della manifestazione di interesse presentata, e ciò nonostante ha perseverato nel mancato deposito di quest'ultimo”*.

Infatti, come precisato dalla Fondazione ONC, nello stesso giorno in cui è stata comunicata l'inammissibilità alla ricorrente (28 ottobre 2020) della manifestazione di interesse è stata pubblicata sul sito *internet* della Fondazione un'ampia nota esplicativa con la quale sono state chiarite le ragioni della decisione che ha riguardato la vicenda in esame.

Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza amministrativa, la motivazione *per relationem* si intende correttamente effettuata anche nel caso in cui non venga allegato l'atto richiamato, quando quest'ultimo sia comunque noto al ricorrente, in quanto dallo stesso conosciuto o conoscibile.

Nella specie, l'appellante ha avuto contezza delle ragioni che hanno determinato l'Amministrazione ad emettere i provvedimenti impugnati, tanto che è stata in grado di illustrare in maniera articolata le proprie argomentazioni difensive sia nel corso del procedimento, sia con l'atto introduttivo della lite, sia nel presente giudizio, sicché nessuna violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) può essere ravvisata.

15. Infine, va dichiarata l'inammissibilità della richiesta istruttoria formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., con la quale è stato chiesto al Collegio di ammettere la produzione della versione integrale del verbale del 20 giugno 2019, ravvisando che la stessa sia indispensabile ai fini della decisione della causa a norma dell'art. 104, comma 2, c.p.a.

In disparte la questione della inidoneità ai fini probatori del verbale in versione integrale, la produzione del documento non è ammissibile nel presente grado di giudizio.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. nel giudizio di appello non possono essere prodotti nuovi mezzi di prova e neppure nuovi documenti, a meno che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero la parte dimostri di non averli potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Nella specie, la ricorrente non ha offerto la prova di non aver potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado il verbale del 20 giugno 2019 in versione integrale per causa ad essa non imputabile, e neppure si può ravvisare l'assunta indispensabilità del documento ai fini della decisione, atteso che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati deve essere valutata alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al tempo della loro emanazione (*tempus regit actum*).

16. In definitiva, l'appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.

17. La peculiarità della vicenda processuale e le ragioni della decisione suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le

parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Annamaria Fasano

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO